



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETENZIONE DEI CANI E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO CANINO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che una non corretta gestione degli animali o un inopportuno comportamento dei proprietari potrebbe comportare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.

Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio comunale di Taviano, a consolidare corrette pratiche di gestione del cane, la consapevolezza e la responsabilità dei proprietari, al fine di limitare al massimo il fenomeno del vagantismo e del randagismo canino e le ripercussioni che esso può generare relativamente alla tutela della pubblica incolumità, all'igiene ed alla sanità pubblica, alla gestione del patrimonio zootecnico e ad ogni altro aspetto della vita sociale ed economica del paese.

Articolo 2 - Ambito di applicazione e definizioni

Il presente regolamento fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di tutela del sentimento per gli animali ed, in particolare, di prevenzione del randagismo canino, esprimendo ulteriori dettagli necessari all'applicazione dei principi di legge in relazione al contesto territoriale e socio-culturale del Comune di Taviano.

Le norme del regolamento si applicano alle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico.

Articolo 3 - Competenze del Sindaco

Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale e, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita funzioni di vigilanza verso le specie animali presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.

Il Sindaco, per comprovati motivi di urgenza, può adottare specifiche ordinanze per affrontare situazioni non previste dal presente regolamento.

Articolo 4 - Responsabilità della detenzione e gestione del cane

Le norme del presente regolamento interessano non soltanto i *proprietari* di uno o più cani, ma anche coloro che a vario titolo sono responsabili della permanenza dei cani sul territorio comunale. In particolare, ai sensi del presente regolamento è definito *accompagnatore responsabile* la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente anagrafati ai sensi della vigente normativa. L'accompagnatore si identifica con la persona che mette a disposizione volontariamente risorse alimentari o presta cure ad uno o più cani, così da determinarne la presenza incontrollata, sporadica o continuativa, sul territorio comunale. Qualora gli organi di vigilanza dovessero riscontrare una dipendenza o un legame, anche parziale, di uno o più cani nei confronti di una persona e/o la frequentazione abituale delle proprietà di questa, la persona interessata viene identificata come accompagnatore e come responsabile della detenzione del cane, ed è pertanto suscettibile degli effetti del presente regolamento e delle relative sanzioni.

Il proprietario, l'accompagnatore o il momentaneo detentore dell'animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione dell'animale da lui condotto; egli dovrà, pertanto, averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela, dovrà accudirlo e alimentarlo secondo la specie e la razza alla quale appartiene; sarà considerato responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, salute e benessere della prole.

Chiunque abbia un cane ha l'obbligo di denunciarne il possesso e di iscriverlo all'anagrafe canina, presso il servizio veterinario della ASL di competenza o presso un veterinario libero professionista autorizzato, secondo termini e modalità indicate dalla normativa nazionale e regionale.

La mancata effettuazione dell'iscrizione anagrafica da parte di coloro che, identificati come accompagnatori responsabili dagli organi di vigilanza di cui all'articolo 12, negano di essere proprietari del cane per non assumerne la responsabilità della gestione, non preclude la possibilità di emanare, nei confronti di questi, le sanzioni previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefonico, via fax o e-mail, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, all'ufficio Vigili Urbani del Comune o ad altri organi di vigilanza di cui all'articolo 12. Solo compiendo tale segnalazione prima che il cane venga segnalato agli organi di vigilanza, identificato e/o catturato, il proprietario o l'accompagnatore responsabile del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per aver lasciato vagare l'animale.

Articolo 5 - Obblighi e divieti

E' vietato lasciare liberi o senza il controllo diretto del proprietario e/o accompagnatore responsabile cani nelle vie, piazze, spazi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale. Nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico i cani devono essere condotti con guinzaglio avente caratteristiche di lunghezza proporzionate alla mole del cane e ai luoghi, in modo tale da non costituire pericolo per persone o altri animali.

All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se non adeguatamente limitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena. Il divieto di cui al comma 1 non opera nei confronti di cani da pastore, da tartufo o altri da lavoro, limitatamente al tempo di svolgimento delle attività in cui sono impiegati. In tal caso il conduttore deve essere sempre in grado di controllare il movimento dei cani durante il lavoro. E' comunque vietato lasciare liberi di vagare i cani da pastore al di fuori delle ore di lavoro, ovvero quando il gregge o la mandria non si trova al pascolo ma è protetta all'interno di stalle o di stazzi; in tali situazioni, il proprietario dovrà provvedere a limitare efficacemente i movimenti degli animali, pur garantendo un'adeguata sorveglianza del bestiame.

Nel caso di accesso ad uffici, pubblici esercizi, mercati all'aperto, manifestazioni e spettacoli, i cani devono essere condotti al guinzaglio e quelli appartenenti alle razze pericolose dotati di museruola.

Gli animali che vivono all'interno dei centri abitati devono essere tenuti in modo e ambiente tali da non recare disturbo o danno ai coabitanti e al vicinato. Il Sindaco, con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato.

E' vietato far riprodurre le cagne, a meno che il proprietario sia titolare di attività di allevamento cinofilo o non dimostri agli organi di vigilanza di avere certezza dell'affidamento, a titolo gratuito, dei cuccioli, a persone che ne abbiano fatto espressa richiesta e che siano in grado di prestare cura agli animali. Se i cuccioli vengono ceduti a nuovo detentore all'interno del territorio comunale, gli organi di vigilanza sono tenuti a sorvegliare sulle loro condizioni ed hanno facoltà di sanzionare, oltre che il nuovo detentore, anche il proprietario della cagna qualora i cuccioli non siano affidati e gestiti secondo le indicazioni del presente regolamento.

E' fatto obbligo ad ogni cittadino di segnalare al Comando di Polizia Municipale le cagne randagie vaganti sul territorio, al fine di poter procedere alla sterilizzazione tramite servizio Asl ed alla successiva adozione e/o reimmissione sul territorio.

Articolo 6 - Condizioni minime di benessere per i cani

Il proprietario o il detentore del cane deve assicurare all'animale i seguenti requisiti minimi di benessere:

1. Cibo e acqua a disposizione, in modo da evitare tentativi di allontanamento dell'animale per la ricerca degli stessi.
2. Cuccia coperta o altro ricovero idoneo dotato di pareti lavabili e di idoneo isolamento termico.
3. Nel caso in cui l'animale sia custodito in un recinto questo deve presentare dimensioni pari ad almeno 25 mq per ogni cane fino a 12 Kg di peso vivo e 40 mq per ogni cane di dimensioni maggiori. L'esposizione del recinto deve essere tale da consentire al cane ospitato di stazionare a sua scelta nella zona ombreggiata o soleggiata.
4. Tenere i cani alla catena deve, per quanto possibile, essere evitato. Qualora si renda necessario, ciò non può avvenire per più di otto ore giornaliere e occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero.

Se il cane è tenuto legato, i mezzi di contenimento e i luoghi devono avere le seguenti caratteristiche:

- collare non di tipo scorsoio
- assenza sporgenze, rami, angoli, muri, nel raggio di azione del cane onde impedire che il mezzo di contenzione si impigli causando l'impiccagione dell'animale
- lunghezza della catena, anche collegata ad un cavo aereo che per mezzo di un dispositivo scorrevole consenta ampi movimenti all'animale, di almeno 6 metri.

Qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato previsto dalle leggi vigenti, effettuato a scopo di lucro, che contempra in maniera totale oppure parziale l'utilizzo di animali, purché appartenenti a specie domestiche, è soggetta alle autorizzazioni comunali temporanee, sia commerciale che sanitaria.

Fermo restando quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di tutela contro il maltrattamento degli animali, sono vietati in particolare gli spettacoli aventi ad oggetto: combattimenti tra cani; uso di cani vivi per alberi della cuccagna e bersagli fissi e simili; corse tra cani, ad eccezione di manifestazioni a carattere popolare allo scopo autorizzate. Su tutto il territorio comunale sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di animali al fine di sperimentazione e/o vivisezione”.

Articolo 7 - Canili

E' fissato in 5 esemplari adulti il numero massimo di cani detenuti per ogni nucleo familiare in assenza di struttura canile.

Chiunque svolge attività di allevamento, addestramento, custodia di cani per conto di terzi, o se il nucleo familiare possiede un numero maggiore a 5 cani deve disporre di una struttura canile nella quale ospitare gli animali, strutturata sulla base dei requisiti individuati dalla normativa regionale e nazionale.

E' fatto obbligo ai gestori dei canili convenzionati di fare accedere all'interno della struttura volontari animalisti in proprio o appartenenti ad associazioni che promuovano le adozioni mediante la produzione di materiale fotografico da pubblicare su appositi siti; è fatto obbligo, altresì, ai gestori, sempre al medesimo fine di favorire le adozioni, di fornire, a richiesta, il numero di microchip e di indicare il Comune di appartenenza, onde acquisire il consenso dell'Ente stesso all'adozione.

E' fatto obbligo ai gestori di fare sgambare, almeno tre volte la settimana, in giorni ed ore preventivamente stabiliti, i cani custoditi nei box.

Articolo 8 - Deiezioni

E' vietato ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani abbandonare le deiezioni solide degli animali in spazi pubblici adibiti al passaggio pedonale o in zone di verde pubblico attrezzate a giardino.

Tali deiezioni devono essere rimosse con mezzi a ciò idonei. A tal fine i proprietari e/o accompagnatori responsabili dei cani che conducono i propri animali in spazi pubblici e/o aperti al pubblico devono essere dotati di apposita busta per la rimozione delle deiezioni.

Articolo 9 - Smaltimento carcasse

In caso di morte del cane il proprietario procede allo smaltimento del corpo dell'animale usufruendo del servizio di incenerimento oppure all'interramento in sito idoneo qualora sussistano le necessarie indicazioni sanitarie ed idrogeologiche.

Articolo 10 - Avvelenamento di animali

E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e diserbo, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione Comunale tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicate tutte le informazioni disponibili, compreso il tipo di tossico usato, se accertato, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Articolo 11 - Cani aggressivi

E' considerato “cane con aggressività non controllata” l'animale che, non provocato, minaccia di ledere o lede l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

Il Comune, il Servizio Veterinario dell'Azienda USL di competenza e gli organi di cui all'articolo 12 del presente Regolamento vigilano al fine di individuare la presenza di cani con aggressività non controllata e su cani che siano stati individuati come responsabili di danni al bestiame domestico.

Articolo 12 - Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Taviano, gli Operatori del Servizio Veterinario dell'Azienda USL di competenza, la Polizia Provinciale, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato, I Carabinieri, le Guardie Zoofile Volontarie ed il personale di Associazioni in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Articolo 13 – Altri comportamenti sanzionati

Chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un cane, ovvero gli cagiona una lesione, ovvero lo sottopone a sevizie o lo sottopone a trattamenti che gli procurano un danno alla salute, otre ad essere sottoposto alla legge penale, sarà, altresì, sanzionato a norma del presente regolamento.

Articolo 14 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Articolo 15 - Sanzioni

Per aver lasciato i cani liberi o senza il diretto controllo del proprietario e/o accompagnatore responsabile sugli spazi pubblici o aperti al pubblico

(es. Piazze, vie ecc.) € 100,00

Per mancato uso del guinzaglio e senza il diretto controllo del proprietario € 150,00

Per aver omesso di denunciarne il possesso e di iscriverlo all'anagrafe canina € 100,00

Per aver fatto accedere cani in uffici, pubblici esercizi, ed altre manifestazioni senza guinzaglio e senza museruola per le razze pericolose € 100,00

Per non aver osservato le prescrizioni minime relative al benessere del cane € 100,00

Se si configura anche l'ipotesi di reato la sanzione minima è di € 500,00

Per aver fatto riprodurre la cagna senza garanzia di idoneo affidamento dei cuccioli € 150,00

Aver superato la detenzione di 5 cani per famiglia € 200,00

Per l'abbandono di deiezioni solide di animali in spazi pubblici (vie, spazi autorizzati ecc) € 50,00

Per aver smaltito senza far uso dell'inceneritore o l'interramento in sito idoneo € 250,00

Utilizzare animali come premio per giochi € 250,00

Cagionare la morte di un cane, ovvero cagionargli una lesione, ovvero sottoporlo a sevizie e/o a trattamenti che gli procurano un danno alla salute €500,00

Per avere utilizzato i cani per spettacoli di combattimento, percorsi, ovvero per averli allevati, utilizzati e ceduti ai fini di sperimentazione e/o vivisezione, € 500,00

Elenco della normativa di riferimento

- Ordinanza del Ministero della salute del 27 agosto 2004 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani".
- Regolamento della Comunità europea n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.
- L. n. 281 del 14 agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo".
- D.P.R. n. 320 dell'8.2.1954, Regolamento di Polizia Veterinaria;

- Dichiarazione universale dei diritti degli animali proclamata a Bruxelles su iniziativa dell'UNESCO il 27.1.1978;
- Art. 3 del DPR 31.3.1979, che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico
- Sentenza della Cassazione Civile – Sezione II – n. 12028 del 4.12.1993, in riferimento alla detenzione di animali in condominio;
- Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione 5 Penale – n. 9556 del 13.8.1998, in riferimento alla mancanza di assistenza degli animali dal punto di vista sanitario;
- Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione I Penale – n. 1109 del 9.12.1999, in riferimento al latrato notturno dei cani;
- art. 54 del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- Artt. 70 e 129 della Legge di Pubblica Sicurezza;
- Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 “Attuazione della Legge 14 agosto 1991, n. 281”;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 24/12/ 2002 “Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici”;
- Accordo “Stato-Regioni” sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6.02.2003.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.02.2003 “Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia degli animali da compagnia e pet-therapy”;
- Ordinanza del 9.9.2003 del Ministro della Salute sulla “Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi”;
- Ordinanza sindacale n. 4/2007.
- Codice penale artt. 544-bis/ter/quater/quinquies/sexies e 727.